

Finanziamento agevolato di programmi di penetrazione commerciale volti a costituire insediamenti durevoli all'estero

(Legge n°394 del 29/07/1981, art. 2 - D.M. n. 467 del 22/09/1999)

Che cos'è

E' il finanziamento a tasso agevolato delle spese sostenute nella realizzazione di programmi di penetrazione commerciale finalizzati a costituire insediamenti durevoli in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. I programmi di penetrazione commerciale devono avere come obiettivo la costituzione di una presenza stabile e qualificata dell'impresa nel Paese di destinazione del programma (ad esempio ufficio, showroom, magazzino, centro di assistenza e un solo negozio).

Beneficiari

Imprese italiane, esportatrici di beni e servizi. Sono escluse le imprese operanti nei settori elencati dall'art. 1, lett. A, B, C e F del Regolamento CE 1998/2006¹. Hanno priorità sui fondi: le piccole e medie imprese, i loro consorzi e raggruppamenti, le società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle PMI del Mezzogiorno.

Spese finanziabili

Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute nel periodo di realizzazione, che decorre dalla data di approvazione del programma e termina due anni dopo la stipula del contratto. Tali spese devono risultare coerenti con i programmi e le capacità organizzative, economiche e finanziarie del soggetto richiedente. Nel caso in cui il programma sia volto al potenziamento di strutture già operanti all'estero, la spesa è ammissibile a condizione che risultino chiaramente le spese straordinarie e aggiuntive rispetto alla normale attività, derivanti dall'ampliamento della struttura permanente e/o del personale in loco.

Caratteristiche dell'intervento

La durata complessiva del finanziamento non può essere superiore a 7 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Il tasso di interesse agevolato è pari al 40% del tasso di riferimento applicabile alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, vigenti alla data di stipula del contratto di finanziamento.

Il finanziamento copre fino all'85% delle spese previste dal programma e può essere concesso per un importo non superiore a euro 2.065.000 (fatte salve eventuali riduzioni di importo determinate dall'applicazione dell'art. 2, comma 2, del Regolamento CE "de minimis", che fissa in 200.000,00 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari l'importo complessivo degli aiuti pubblici concessi alla medesima impresa. L'importo è ridotto a 100.000,00 euro qualora il beneficiario sia un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada).

Per garantire il rimborso del capitale e dei relativi interessi, l'impresa deve prestare alla SIMEST, al momento della richiesta di erogazione, idonea garanzia. Le PMI che risultino sufficientemente affidabili e che siano operative da almeno tre anni, possono beneficiare di una riduzione della garanzia fino ad un massimo del 40% del finanziamento concesso.

Procedura e tempi

La domanda deve essere presentata alla SIMEST e redatta su apposito modulo (scaricabile dal sito www.simest.it); entro novanta giorni dalla data di arrivo, la SIMEST sottopone alla deliberazione del Comitato Agevolazioni - istituito presso la Simest - la proposta di finanziamento ed entro quindici giorni dalla decisione ne comunica l'esito all'impresa.

¹ I Settori esclusi dal regolamento CE sono quelli corrispondenti alle sottoelencate sezioni del Codice ATECO 2002:

- Sezione A: Agricoltura, caccia, silvicoltura
- Sezione B: Pesca, piscicoltura e servizi connessi;
- Sezione C - Div. CA10: estrazione di carbon fossile, lignite, torba;
- Sezione D - Div. DA: industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, con l'eccezione delle seguenti classi (che sono dunque ammissibili): Produzione di gelati, prodotti di panetteria e di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati; paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili, preparati omogeneizzati e alimenti dietetici, altri prodotti alimentari, bevande alcoliche distillate limitatamente ad acquaviti, liquori e ad altre bevande alcoliche ed alle preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche.

Non sono ammissibili le domande di finanziamento di imprese attive anche marginalmente nei settori sopra richiamati.